

Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi del Comune di Anzola d'Ossola in modalità telematica.

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli Organi del Comune di Anzola d'Ossola.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite "sedute in modalità telematica" le riunioni della Giunta e del Consiglio comunale che si svolgono con le seguenti due modalità alternative:

- a) uno o più componenti, collegato per videoconferenza, partecipi anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione;
- b) lo svolgimento della seduta e la manifestazione del voto avvenga esclusivamente attraverso l'uso e lo scambio della posta elettronica ordinaria o certificata.

2. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefonati oppure via internet o satellite).

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo collegiale nelle ipotesi di cui all'art. 2 comma 1 lett.

a) presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:

- la segretezza della seduta;
- l'identificazione degli intervenuti;
- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
- la visione degli atti della riunione;
- lo scambio di documenti;
- la visione dei documenti mostrati dal Presidente e oggetto di votazione;
- la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.

2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale, di sistemi informatici di condivisione di files (ad es. cloud) o tramite fax.

Art. 6 – Convocazione e svolgimento delle sedute

1. La convocazione delle adunanze degli Organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Sindaco ovvero del Presidente del Consiglio comunale, a tutti i componenti dell'Organo secondo le modalità previste dal Regolamento vigente.

2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del possibile ricorso alla modalità telematica e le relative motivazioni.

3. Nel caso di seduta telematica, uno o più componenti della Giunta e del Consiglio comunale potranno essere collegati per videoconferenza dal Palazzo comunale.

4. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.

5. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche la Giunta e il Consiglio, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.

6. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.

7. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese, nominativamente.

8. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta.

9. Il Sindaco e il Segretario comunale possono prendere parte alla seduta della Giunta o del Consiglio collegati in videoconferenza da una sede diversa dal Palazzo comunale.

10. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, della sede e delle tecnologie utilizzate da ciascuno dei partecipanti a distanza.

11. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente della Giunta e del Consiglio che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata.

12. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Sindaco riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

Art. 7 – Convocazione e svolgimento delle sedute

1. La convocazione delle adunanze della Giunta e del Consiglio deve essere inviata, a cura del Sindaco o del Presidente del Consiglio comunale, a tutti i componenti dell'Organo secondo le modalità previste dal Regolamento.

2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del ricorso alla modalità telematica.

3. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.

4. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.

5. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti tutti i componenti dell'Organo, ad eccezione di chi comunica l'assenza.

Art. 8 – Verbale di seduta

1. Nel verbale della seduta deve essere riportata:

- la modalità di svolgimento della seduta;
- la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
- il luogo dal quale sono collegati in videoconferenza i membri della Giunta e del Consiglio.

Art. 9 – Disposizioni transitorie e finali.

1. Il presente Regolamento è approvato con delibera del Consiglio comunale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sull'Albo pretorio del sito internet del Comune.